

DETERMINAZIONE N°33 DEL2019

Legge Regionale n. 8/2012

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza, corredata dal relativo progetto, presentata ai sensi dell'art. 146 co. 2 del D. Lgs 42 del 22.01.2004, dalla Sig. Casciani Odoardo, avente prot. 13285 del 13.03.2019, intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica in sanatoria, di cui all'art. 32 della L. 47/85, per il seguente intervento: **"Progetto a Sanatoria L. 724/94 per la realizzazione di un ampliamento del sottotetto adibendolo ad abitazione, l'immobile sito in Via Tancia n° 41 Rieti"**, foglio Catastale n° 95 particella 261/2 graffata con particella n° 353, in area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 134 co. 1 lett. "B" del D.Lgs. 42/2004;

Visto:

- il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" ed in particolare l'art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei Beni Paesaggistici di cui all'art. 134;
- l'art. 82 del D. P. R. n. 616 del 24.07.1977, con il quale sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;
- la legge Regionale 22 giugno 2012, n. 8 e ss. mm. e ii., con la quale sono state subdelegate al Comune alcune delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione per la protezione delle bellezze naturali;
- il D. L. n. 312 del 27.06.1985 convertito nella legge n. 431 del 08.08.1985, artt. 1 ter e 1 quinquies;
- le leggi Regionali n. 24 e n.25 del 06.07.1998, aventi per oggetto la tutela dei Beni e delle opere sottoposti a vincolo paesaggistico;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4475 del 30.07.1999, riguardante l'approvazione del Testo Coordinato delle norme tecniche di attuazione del P. T. P. n. 5 – Rieti (art. 20 comma 2 legge Regionale n. 24 del 06.07.1998 e successive modifiche);
- la Delibera della Giunta Regionale n° 556 del 25.07.2007, inerente l'adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale 24/98, e successive modificazioni ed integrazioni, e la successiva Delibera della Giunta Regionale n° 1025 del 21.12.2007, recante le modifiche, le integrazioni e la rettifica della precedente delibera;
- il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante il individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che abroga il D.P.R. 139/2010, a norma dell'art. 146 co. 9 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- le modifiche apportate al P.T.P. vigente con Deliberazione di Consiglio Regionale del 31.07.2007 n° 41;

Considerato che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 11 delle N.T.A. del P.T.P.R.;

Considerato che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D. P. C. M. del 12.12.2005;

Visto l'art. 2 della legge Regionale n° 8 del 22.06.2012, inerente la possibilità di istituire la Commissione Locale del Paesaggio, al fine di garantire l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e la differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico - edilizia;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del n° 64 del 05.05.2014, relativa alla presa d'atto della composizione della Commissione Locale per il Paesaggio, la Determinazione n° 675 del 23.05.2014 con cui la stessa veniva istituita ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 2 della L. R. 8/2012, e la Determinazione n. 790 del 20.06.2017 di conferimento incarico a componenti esterni della Commissione Paesaggio;

Preso atto che, per il progettato intervento, non è ammissibile il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31/2017;

Considerato che, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs 42/2004, la Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 18.03.2019 con istruttoria n° 542, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica ed ha espresso il proprio parere **"Conforme"**;

Considerato che l'Ufficio con nota prot. n° 16124 del 28.03.2019 ha trasmesso documentazione presentata e la relazione istruttoria della Commissione Locale per il Paesaggio, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Rieti e Latina in data 03.04.2019, dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento;

Visto il Parere Favorevole, prot. n° 4718-A del 05.04.2019, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

D E T E R M I N A

di esprimere, ai sensi dell'art. 32 della legge 47/85, il **parere di Conformità** alle opere oggetto di condono edilizio relative al **"Progetto in sanatoria L. 724/94 per la realizzazione di un ampliamento del sottotetto adibendolo ad abitazione, l'immobile sito in Via Tancia n° 41 Rieti"**, foglio Catastale n° 95 particella 261/2 graffata con particella n°353, come descritto negli elaborati progettuali;

- La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;
- Prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001, altri organi dovranno accertare per le proprie competenze l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie ed a vincoli di altra natura;
- Restano fermi gli eventuali obblighi previsti dalla Parte III del D.Lgs. 42 del 22.01.2004;
- La presente determinazione sarà pubblicata come disposto dall'art. 146 comma 13 del D.Lgs. 42/2004, di essa è data comunicazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Rieti e Latina, nonché al competente settore della Regione Lazio;
- La presente autorizzazione è immediatamente efficace, ed è valida per un periodo di cinque anni ai sensi dell'art. 146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato;

- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Rieti, lì 20.05.2019

Il Funzionario Tecnico
Arch. Luciano Vagni



M
Il Dirigente IV Settore
Ing. Maurizio Peron



COMUNE DI RIETI

Settore IV – Servizio Tutela Ambientale

DETERMINAZIONE N° 33/2019

art. 146 co. 7 del D.Lgs 42/2004

RICHIEDENTE:

CASCIANI ODOARDO

Via Tancia n° 41
02100 Rieti

OGGETTO:

**PROGETTO A SANATORIA L. 724/94 PER LA REALIZZAZIONE DI UN AMPLIAMENTO DEL SOTTOTETTO ADIBENDOLO AD ABITAZIONE, L'IMMOBILE SITO IN VIA TANCIA N° 41 RIETI.
FOGLIO CATASTALE N° 95 PARTICELLA 261/2 GRAFFATA CON PARTICELLA N° 353.**